

art 7 ter DLg 286/2005
l'azione diretta nel contratto
di trasporto spetta solo al
lettore fuel, non a quelli
intermediari.

N. 4904/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4904/2022 r.g. promossa da:

[REDACTED] S.R.L. (C.F./P.I. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. CERLIANI MARTA domiciliata come in atti,

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

[REDACTED] (C.F./P.I. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]** e dall'avv. **[REDACTED]** (**[REDACTED]**) VIA **[REDACTED]** 20133 MILANO; , elettivamente domiciliato come in atti

PARTE CONVENUTA opposta

[REDACTED] (C.F./P.I. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]** **[REDACTED]** elettivamente domiciliato come in atti

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Per [REDACTED] S.R.L.

"Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Monza, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così decidere: **1) In via preliminare:** - stante il disconoscimento delle lettere di vettura di

cui sopra citate (i CMR prodotti dal ricorrente dal doc. 11 a 21 e quindi tutti) unica prova dell'azione diretta oggetto della procedura monitoria, revocare il decreto ingiuntivo emesso per i motivi esposti in narrativa e/o per la mancanza di legittimazione attiva di parte ricorrente non essendo stato esecutore materiale dei trasporti, si da non avere azione diretta avverso il deducente e/o non sussistendo un rapporto di subvezione. 2) **Nel merito:** - ritenere e dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace, o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa azionata con la procedura monitoria; - e/o comunque rigettare le domande di [REDACTED] del credito relativo, per i motivi tutti di cui in narrativa ovvero per ogni altro emergesse in corso dell'istruttoria e in particolare, non risultando e/o non essendo provato che [REDACTED] era esecutore materiale del trasporto e/o non essendo applicabile l'azione diretta nell'ipotesi di soggetto sottoposto a procedura concorsuale e/o non avendo [REDACTED] s.r.l. alcun rapporto contrattuale diretto con [REDACTED] e/o non essendoci alcun rapporto di subvezione e/o state la mancanza del diritto alla surroga e/o la mancata prova dei presupposti della surroga. 3) **In ogni caso:** - accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art 96 c.p.c. e per l'effetto condannare [REDACTED] al risarcimento del danno nella misura rimessa di Giustizia. 4) **In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari a favore del procuratore antistatario**".

Per [REDACTED]

"Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda eccezione e deduzione,

- nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- in via subordinata: in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare la [REDACTED] S.r.l. al pagamento in favore della [REDACTED] dell'importo di € 14.251,05, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture;

- in via istruttoria:

a) ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo di prova "Vero che la [REDACTED] ha incaricato i soggetti risultanti dal doc. n. 13, che si rammostra, per l'esecuzione dei trasporti indicati nel medesimo documento ed ha, altresì, provveduto ai relativi pagamenti, come emerge dai documenti nn. 14 e 15, che parimenti si rammostrano al teste" col teste Sig.ra [REDACTED], domiciliata presso la [REDACTED], in [REDACTED], [REDACTED] (Austria), da escutersi mediante rogatoria avanti alla

Competente autorità austriaca, ossia il Bezirksgericht di Kufstein., ai sensi del Reg. UE n. 2020/1783;

b) incaricare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c. per la traduzione dei documenti in lingua straniera agli atti;

- in ogni caso condannare la [REDACTED] S.r.l. alla rifusione dei compensi e delle spese (anche generali di lite)."

Per [REDACTED] SRL

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione, [REDACTED] s.r.l., si è opposta al decreto ingiuntivo n. 1478/2022 del 04/05/2022 emesso dal Tribunale di Monza su ricorso conforme della [REDACTED] per il pagamento della somma di euro 14.251,05, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002.

A sostegno del ricorso monitorio, la [REDACTED] ha esposto:

- di essere stata incaricata tra il mese di ottobre 2019 ed il mese di febbraio 2020 dalla [REDACTED] S.r.l. dell'esecuzione di alcuni servizi di trasporto a carattere internazionale di merci commissionati dalla [REDACTED] S.r.l., correttamente eseguiti da [REDACTED], "anche avvalendosi di terzi";
- che la [REDACTED] non aveva provveduto al saldo del dovuto.

La ricorrente ha, quindi, agito, in applicazione dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 7ter d.lgs. n. 286/2005, per ottenere il pagamento del dovuto direttamente dalla committente dei trasporti, ovvero la [REDACTED] S.r.l., giusto quanto disposto dall'art. 1689, II comma, c.c. e la previsione di cui in base alla quale il vettore *"il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto"*.

Nel proporre opposizione, [REDACTED] s.r.l., ha preliminarmente disconosciuto ex art. 2719 c.c., con riserva di svolgere querela di falso all'esito della produzione degli originali, la conformità all'originale dei documenti di trasporto prodotti da [REDACTED] in via monitoria (cfr. lettere di vettura CMR docc. n. 11 al n. 21), nella parte in cui gli stessi indicano quale vettore finale e materiale la [REDACTED], sostenendo che altre imprese avevano eseguito il trasporto finale effettivo delle merci indicate; ha quindi eccepito il difetto di legittimazione di [REDACTED] a esperire l'azione diretta prevista dall'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, la quale spetterebbe unicamente al vettore effettivo e non a quello intermedio; ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità dell'azione diretta ex art. 7 ter cit. nel caso di procedura concorsuale di una parte e ha dichiarato di voler svolgere in via subordinata azione di rivalsa verso la [REDACTED] srl per la restituzione di quanto fosse condannata a pagare per effetto del presente giudizio.

Su chiamata diretta dell'opponente si è costituita in giudizio la [REDACTED] s.r.l., eccependo preliminarmente l'inammissibilità della citazione diretta di [REDACTED] Srl da parte di [REDACTED] Srl, senza preventiva richiesta e autorizzazione del Giudice alla chiamata in causa del terzo ex art. 269 cpc; in fatto, ha dedotto di aver ricevuto da [REDACTED] la commissione del servizio di movimentazione dei propri allestimenti fieristici e di aver commissionato, poiché non iscritta all'albo degli autotrasportatori, il servizio di trasporto in questione al vettore [REDACTED], il quale, a sua volta, ha sub commissionato il servizio di trasporto di andata e ritorno a sub vettori; che, poiché il servizio era stato correttamente eseguito, aveva emesso regolari fatture alla [REDACTED] Srl che erano state regolarmente saldate da quest'ultima; che, a fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19, la [REDACTED] si era trovata nell'impossibilità oggettiva di onorare i pagamenti per i diversi servizi di trasporto commissionati a [REDACTED]; che, in tale contesto di comprovata difficoltà economica, [REDACTED] depositava ricorso ex art. 161, comma I, comma II, III e IV, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 in continuità aziendale (Tribunale di Pesaro, R.G. n. 5/2022), al quale faceva seguito decreto di ammissione alla procedura concorsuale (Docc. nn. 3 e 4).

In sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c., l'opponente [REDACTED] s.r.l. ha dichiarato di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio nei confronti della chiamata [REDACTED] s.r.l., la quale ha dichiarato di accettare la rinuncia, seppur con beneficio di rifusione delle spese di lite; l'opposta, dal

canto suo, ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e ha chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c.; con ordinanza del 2.12.2022, è stata dichiarata l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l. in concordato preventivo con condanna di [REDACTED] s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] s.r.l.; respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa è successivamente giunta in decisione sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e delle conclusioni come, infine, precisate all'udienza del 28.09.2023.

L'opposizione svolta da [REDACTED] s.r.l. è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

Il presente giudizio trae origine dall'iniziativa giudiziale svolta in via monitoria dalla [REDACTED] (di seguito per brevità anche solo [REDACTED]), la quale ha espressamente agito in qualità di sub-vettore in forza dell'art. 7-ter del D.Lgs. n. 286 del 2005, ovvero con azione diretta verso il committente principale, [REDACTED] s.r.l., al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 14.251,05, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivo dovuto per la prestazione di una serie di servizi di trasporto eseguiti tra ottobre 2019 e febbraio 2020.

La *quaestio* controversa in giudizio riguarda se il diritto al pagamento del corrispettivo per il servizio di trasporto ex art. 7 *ter* d.lgs. n. 286/2005 spetti solo vettore materiale, cioè, a colui che materialmente ha eseguito il trasporto o anche al vettore intermedio in surroga.

Trattasi di questione giuridica controversa, su cui però ampia giurisprudenza di merito ha preso di recente posizione.

Partendo dalla disamina del dettato normativo, si osserva che l'art. 7 *ter* D. Lgs. n. 286/2005, nella formulazione vigente nel periodo di esecuzione dei trasporti dedotti in giudizio dispone quanto segue: *"il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore"*.

Come noto, sulla norma in questione è intervenuta di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 226 del 29-30.10.2019, la quale ha deliberato la questione di legittimità sollevata dal Giudice di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale di Pesaro, che avevano prospettato il contrasto con l'art. 77 co. 2 Cost. dell'art. 7ter, aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010, per paventato contrasto con l'originaria formulazione del decreto-legge.

La Corte Costituzionale ha reputato infondata la questione, precisando che *"non vi sono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell'originario decreto-legge"*.

Ebbene, andando ad analizzare la *ratio* della norma in questione, si osserva che il legislatore con la disciplina dettata dall'art. 7 *ter* D. Lgs. n. 286/2005 ha previsto un regime di solidarietà tra committente

e primo vettore nei confronti del sub-vettore, il quale può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un'azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello con il quale il vettore/esecutore ha concluso il contratto di trasporto a favore del-terzo (destinatario) (sul punto di recente cfr. Tribunale di Piacenza Sentenza n. 6/2023).

Affinché sia invocabile tale disciplina verso un soggetto con cui il sub vettore non abbia un rapporto contrattuale, è necessario che si accertino alcuni presupposti di fatto che rendono ammissibile la stessa azione.

Invero, è necessario a cura del sub vettore dimostrare: 1) l'incarico da parte del committente al vettore principale; 2) l'affidamento dell'incarico o di parte di esso da parte del vettore principale al sub-vettore; 3) il credito del sub-vettore nei confronti del primo vettore; 4) le prestazioni imputabili al committente nell'ambito del credito vantato nei confronti del vettore; 5) l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del sub-vettore.

Tanto premesso in punto di diritto, occorre a questo punto soffermarsi sui fatti di causa, così come allegati dalle parti.

Nel caso di specie è indubbio, perché espressamente dichiarato dal procuratore dell'opposta in udienza (cfr. verbale d'udienza del 1.12.2022: *"precisa che l'opposta mai ha affermato di aver eseguito personalmente i trasporti, ma di essersi avvalsa di terzi nei cui diritti si è quindi surrogata ai sensi dell'art. 1213 c.c."*) che [REDACTED] non abbia eseguito materialmente il servizio di trasporto in questione, avendo affidato, a sua volta, l'esecuzione della prestazione a terze società.

D'altra parte, già in ricorso monitorio, [REDACTED] aveva espressamente dichiarato di aver compiuto il trasporto *"anche avvalendosi di terzi"* (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo pag.1), anche se effettivamente aveva al contempo prodotto in copia lettere di trasporto riportanti il marchio della sola [REDACTED], così ingenerando, almeno in potenza, la convinzione che fosse essa stessa l'esecutrice materiale del servizio di trasporto.

Ciò nondimeno, in disparte ogni valutazione sulla produzione documentale allegata al ricorso, che verranno approfondite nel prosieguo, ciò che rileva ai fini della presente decisione è che la società che ha agito ex art. 7 *ter* d.lgs. 286/2005 per il pagamento del corrispettivo del servizio di trasporto commissionato dall'odierna opponente, non corrisponde al vettore materiale del trasporto, essendo un mero intermedio nella filiera di trasporti.

Da ciò discende, secondo giurisprudenza di merito che può dirsi costante o comunque largamente maggioritaria, ed in ogni caso condivisa da questo giudice, la non operatività, nel caso di specie, della tutela accordata dall'art. 7 *ter* d.lgs. 286/2005, in quanto *"l'azione diretta prevista dall'art. 7 *ter* del d. lgs. n. 286 del 2005 spetta solo al materiale esecutore del trasporto, che deve dimostrare l'incarico ricevuto, l'esatta consistenza delle prestazioni commissionate dal committente o dal vettore e svolte nel loro interesse, nonché l'esistenza del sub-incarico per le stesse prestazioni da parte del convenuto per l'obbligazione legale"* (così, tra le tante: Tribunale di Pavia, n. 280/2022, Tribunale Milano sez. XI, 06/04/2022, n.3004; cfr Tribunale Napoli sez. II, 22/01/2019, n.780; Con Tribunale di Pesaro sentenza n. 22/2013, Corte d'Appello di Milano, n. 2423/2019 del 03/06/2019).

In particolare, proprio la Corte d'Appello di Milano nella pronuncia da ultimo citata afferma, riferendosi all'art. 7-*ter* d.lgs. 286/2005, in modo del tutto condivisibile che *"Detta disposizione di portata eccezionale, non appena si consideri come essa crei una obbligazione ex lege in favore di un soggetto rimasto estraneo al contratto di trasporto stipulato dal mittente con il vettore principale, (...) fa espresso riferimento, per individuare il soggetto che si può avvalere dell'azione diretta, al sub-*

vettore che abbia, appunto, svolto detta prestazione, intendendo dire che il soggetto tutelato in via del tutto eccezionale è il sub-vettore che con propria organizzazione ed impegno abbia materialmente eseguito il trasporto medesimo non mirando, invece, la disposizione a munire di azione diretta anche il sub-vettore c.d. intermedio, cioè quello che a sua volta si limiti ad incaricare altri del trasporto senza aver in alcun modo provveduto materialmente ad esso.

In sintesi, soggetto tutelato dall'azione diretta è esclusivamente il sub-vettore finale della catena il quale nella sua posizione di soggetto più debole in quanto esposto per aver impiegato il proprio lavoro senza ottenere compenso di sorta, viene eccezionalmente indicato quale soggetto che può agire nei riguardi del mittente iniziale ovvero dei precedenti vettori. Sul punto si deve sottolineare che ipotizzando che l'azione diretta di cui alla norma in esame possa essere esercitata anche dal sub-vettore c.d. intermedio, che non ha impiegato proprio personale e propri mezzi per il trasporto, ma si è limitato ad avvalersi del lavoro di altro sub-vettore, si avrebbe la conseguenza del tutto paradossale in virtù della quale sia il committente che i precedenti vettori si troverebbero esposti ad una serie di azioni ad opera di tutti coloro che in virtù di contratti di sub-trasporto avessero partecipato per una fase alla fornitura della prestazione medesima addirittura anche in assenza di oneri rimasti a suo carico”.

In sostanza, ciò che intende scongiurare il legislatore prevedendo un'eccezionale azione diretta nei confronti di soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale, è l'impoverimento di colui che ha di fatto impiegato il lavoro proprio o dei propri dipendenti e utilizzato i propri mezzi al fine di garantire l'esecuzione della prestazione, inevitabilmente sostenendo i relativi oneri per portare a concreto compimento l'incarico ricevuto. La predetta interpretazione risponde alla ratio di cui si è detto sopra ed è peraltro conforme anche alla lettera della norma, la quale, da un canto, accorda la speciale tutela al vettore che ha “svolto” il servizio, laddove il verbo svolgere sta a indicare proprio l'eseguire una serie ordinata di azioni per raggiungere un determinato intento e quindi, nella specie, la materiale ed effettiva attività di trasporto e, dall'altro lato, la norma declina il potere di azione diretta nei confronti del mandante e/o dei vettori al singolare, con ciò evidenziando che è uno soltanto il soggetto legittimato. Diversamente avrebbe dovuto riconoscere l'azione diretta nei confronti del committente a tutti i vettori ricomprendendo anche quelli che si sono semplicemente obbligati a far eseguire il trasporto.

Trattandosi di previsione normativa a carattere eccezionale, la stessa è di stretta interpretazione e non ammette interpretazione estensiva o analogica, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

Si deve, pertanto, concludere che, in forza di tale interpretazione, ai vettori intermedi spetta solo l'azione di rivalsa nei confronti della propria controparte contrattuale.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'opposta non è legittimata ad agire ex art. 7 *ter* d.lgs. 286/2005, posto che, come detto, è acclarato che i trasporti per il cui pagamento ella ha ivi agito con azione diretta contro [REDACTED] s.r.l. non sono stati dalla stessa materialmente eseguiti, ma *sub* affidati a soggetti terzi.

L'opposizione va, pertanto, accolta e il decreto ingiuntivo revocato, ciò assorbe la disamina delle ulteriori difese ed eccezioni svolte dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e del tenore dell'attività difensiva svolta.

L'opponente ha chiesto la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in ragione della produzione in allegato al ricorso monitorio delle lettere di vettura artefatte, riportanti il logo della [REDACTED] a coprire il nominativo del vettore effettivo.

Nonostante specifico e tempestivo disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità delle copie agli originali da parte dell'opponente, l'opposta non ha prodotto gli originali e in merito alla contestata sovrapposizione del logo della [redacted] a quello degli esecutori materiali dei trasporti ha sostenuto di averlo fatto per esigenze commerciali, ovvero per non svelare al proprio committente l'identità dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione dei trasporti commissionati.

Ritiene il Tribunale, che la condotta processuale compiuta dall'opposta meriti una sanzione ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.; l'aver deliberatamente alterato la copia delle lettere di vettura mediante la sovrapposizione del logo [redacted] a coprire del tutto il timbro dei reali trasportatori, quand'anche non sia stato deliberatamente finalizzato a far apparire essa stessa come vettore materiale della merce, di certo costituisce espressione di grave colpa nell'esercizio dell'azione processuale, dovendo considerarsi la concreta possibilità di induzione in errore del giudice del monitorio.

Come giustamente osservato anche dalla difesa dell'opponente, le ragioni di segretezza commerciale invocate dall'opposta, potevano essere tutelate con la semplice cancellazione del nominativo del vettore materiale senza la sovrapposizione del proprio logo, peraltro senza che in ricorso fosse chiarita ed esplicitata tale operazione.

In applicazione della citata disposizione, parte convenuta opposta va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'opponente di una somma che, in considerazione della evidente gravità della condotta, della durata del processo e della capacità economica delle parti, si stima equo liquidare in attuali € 4.000,00 oltre interessi legali dal giorno successivo alla presente sentenza e fino all'effettivo pagamento.

P.Q.M

Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1478/2022 emesso dal Tribunale di Monza il 4.5.2022 nei confronti di [redacted] s.r.l.
2. condanna [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore alla refusione in favore di [redacted] s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore delle spese processuali liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, avv. Marta Cerliani, dichiaratasi antistataria;
3. condanna [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di [redacted] s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore della somma di € 4.000,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c. oltre interessi legali dal giorno successivo alla presente sentenza e fino all'effettivo pagamento.

Così deciso in Monza, il 29 gennaio 2024.

Il Giudice
Chiara Binetti